



Consultazione degli atti concernenti l'esame svizzero di maturità¹

1. Condizioni quadro giuridiche

Il diritto di consultazione degli atti è compreso nel **diritto costituzionale di essere sentiti** e include tutti gli atti rilevanti ai fini della decisione d'esame.²

Il diritto di consultazione degli atti sussiste se la candidata o il candidato ha un **interesse degno di protezione**. L'unico scopo della consultazione degli atti è quello di consentire alla candidata o al candidato di comprendere la valutazione delle sue prove d'esame e di giustificare un eventuale ricorso contro **la decisione d'esame**. Questo diritto presuppone quindi necessariamente l'esistenza di una decisione d'esame.

Il diritto di consultazione degli atti sussiste durante il termine di ricorso nonché durante una procedura di ricorso pendente.

2. Aventi diritto

Possono esercitare il diritto di consultazione degli atti tutti i candidati che hanno ricevuto una **decisione d'esame negativa**.

Per contro, i candidati che hanno superato l'esame non hanno questo diritto, a meno che non abbiano un legittimo interesse degno di protezione (p. es. se per accedere a un istituto di formazione successivo devono raggiungere una determinata media). In tal caso devono presentare una domanda motivata al direttore d'esame.

La consultazione degli atti non è ammessa prima che sia notificata la decisione d'esame. Se l'esame è suddiviso in più sessioni, per la consultazione degli atti viene in ogni caso messo a disposizione l'intero dossier d'esame.

I docenti non hanno il diritto di consultare gli atti per scopi formativi.

3. Considerazioni organizzative

La **procedura** di consultazione degli atti è comunicata per tempo ai candidati per iscritto.

SEFRI – 30 novembre 2020

¹ Queste disposizioni si applicano per analogia anche all'esame complementare passerella «Maturità professionale / maturità specializzata – scuole universitarie» e all'esame complementare Latinum Helveticum.

² Art. 29 della Costituzione federale, Cost. (RS 101); art. 26 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA (RS 172.021).